



COMUNE DI VALLECROSLA AL MARE

Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE AREA TECNICO- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CIMITERO E AMBIENTE SETTORE

N. 809 REG. GENERALE DEL 22/07/2026
N. 171 REG. SERVIZIO DEL 22/07/2026

OGGETTO: "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO: 01.07.2026 – 30.06.2027" - CIG: BC7BF50385 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA KIENERGIA S.R.L. DI RIETI (RI).

IL FUNZIONARIO T.E.Q. RESPONSABILE DELL'AREA

adotta la seguente
DETERMINAZIONE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17/FP del 29.12.2025, con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di elevata qualificazione (EQ) relativo all' "Area Tecnica" con decorrenza dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026;

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 17.12.2025, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026-2028;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17.12.2025, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziaria 2026/2028;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2026, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all'anno 2026, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE, e delle successive deliberazioni n. 20/03 e 107/04 di recepimento della direttiva europea (2003/54/CE art. 21, comma 1, lettera b) da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a partire dal 01.07.2007 il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato e le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis, del D. Lgs. n. 79/1999) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica;

CONSIDERATO

- che, in relazione a quanto sopra, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 31.10.2023 è stato fornito quale atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica e a quello dell'Area Finanziaria, di provvedere ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'affidamento del servizio di brokeraggio in materia di fornitura di energia elettrica e del gas metano per le utenze comunali, compresa l'adozione del relativo disciplinare di incarico, nei confronti di un operatore con specifiche competenze;
- che, in ossequio all'atto di indirizzo fornito agli Uffici con il provvedimento della Giunta Comunale sopra richiamata, con Atto Determinativo del Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 734/201-LP del 14.11.2023, esecutivo ai sensi di Legge, è stato disposto di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla Società **MASTER SERVICE GROUP S.r.l.**, con sede legale in Via Petrarca, 10 e sede operativa in Via E. Fermi 13 - 64032 Atri (TE) – C.F. / P. IVA n. 02100350675,

il “*SERVIZIO DI BROKERAGGIO ENERGETICO PER LE FORNITURE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI*”, comprendente l’incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e gas interessanti il Comune di Vallecrosia secondo le modalità individuate nella bozza di disciplinare d’incarico;

- che con il medesimo provvedimento è stato disposto di approvare la bozza di disciplinare d’incarico ed è stato contestualmente stabilito che l’incarico avrà decorrenza dalla data di firma del medesimo disciplinare sino a tutto il **31.12.2024**;
- che in data 14.11.2023 è stato formalmente sottoscritto tra le parti il disciplinare d’incarico professionale relativo al “*SERVIZIO DI BROKERAGGIO ENERGETICO PER LE FORNITURE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI*”;
- che con Atto Determinativo del Funzionario T.E.Q. Responsabile dell’Area Tecnica n. 332/71-LP del 16.04.2025, esecutivo ai sensi di Legge, è stato disposto di rinnovare il servizio di brokeraggio energetico ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per le forniture di gas ed energia elettrica relativa agli immobili Comunali, con riferimento al triennio 2025/2027, nei confronti della, alla Società **MASTER SERVICE GROUP S.r.l.**, con sede legale in Via Petrara, 10 e sede operativa in Via E. Fermi 13 - 64032 Atri (TE) – C.F. / P. IVA n. 02100350675, secondo le modalità individuate nel disciplinare d’incarico, già approvato con Atto Determinativo del Funzionario T.E.Q. Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici n. 734/201-LP del 14.11.2023, come sopra richiamato;

TENUTO CONTO che la fornitura relativa all’energia elettrica per gli immobili Comunali è scaduta il **30 giugno 2026** e che, pertanto, con riferimento al periodo compreso tra il 01.06.2026 ed il 30.06.2027, si rende necessario procedere con l’affidamento della medesima fornitura al fine di garantire l’alimentazione degli impianti elettrici ubicati all’interno degli immobili Comunali;

ATTESO

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, così come modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:
 - **l’obbligo** per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 - **l’obbligo** per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d. L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 - **l’obbligo** per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012
- che, in particolare la succitata normativa prevede, tra le altre cose l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete;

CONSIDERATO

- che è possibile altresì procedere per affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità purché si conseguano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- che il competente Ufficio Tecnico Comunale con il supporto della Società **MASTER SERVICE GROUP S.r.l.** di Atri (TE) si è attivato per la ricerca delle migliori condizioni per l’approvvigionamento del gas naturale;

VALUTATA la proposta effettuata dalla Società **KIENERGIA S.r.l.** con sede legale in Via M. Rinaldi 2c-2d – 02100 – Rieti (RI) - P.IVA / C.F. 01183820578, la quale ha offerto le condizioni di seguito riepilogate:

Fascia oraria di consumo	F1	F2	F3
Prezzi in €/kWh Energia	Sconto 10% Consip	Sconto 10% Consip	Sconto 10% Consip

RILEVATO che l'importo delle forniture di energia elettrica riferite agli stabili Comunali, determinato sulla base dei consumi relativi al periodo precedente, con riferimento al periodo **01.07.2026 – 30.06.2027** in relazione alla proposta economica formulata da **KIENERGIA S.r.l.** di Rieti (RI), ammonta ad €. 73.770,49 oltre IVA ai sensi di Legge, così per complessivi €. **90.000,00**, con una riduzione del **10%** da applicare allo spread della Convenzione Consip “EE22 – LOTTO 7 – SARDEGNA, LIGURIA”;

PRESO ATTO

- che il contratto proposto dalla Società **KIENERGIA S.r.l.** di Rieti (RI) prevede la rescissione unilaterale per cambio fornitore in qualunque momento e senza oneri aggiuntivi per l'Ente;
- che l'importo complessivo contrattuale delle forniture sopra specificate è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono state dettate:
 - ✓ dalla necessità di acquisire la fornitura di energia elettrica con tutta la celerità del caso al fine di garantire la continuità del servizio di fornitura per il periodo compreso tra lo 01.07.2026 ed il 30.06.2027;
 - ✓ nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri di Bilancio Comunale;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC richiesto per via telematica tramite il servizio “Durc On Line”, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. - Prot. INPS_51092045, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, con validità a tutto il 08.10.2026;

RITENUTO sussistere, quindi, tutti i presupposti per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per gli immobili Comunali nei confronti della Società **KIENERGIA S.r.l.** con sede legale in Via M. Rinaldi 2c-2d – 02100 – Rieti (RI) - P.IVA / C.F. 01183820578, per l'importo di €. 73.773,49 oltre IVA ai sensi di Legge, così per complessivi €. **90.000,00**, alle condizioni riportate nell'offerta per il periodo compreso tra lo **01.07.2026** ed il **30.06.2027**, ferma restando la possibilità di recesso anticipato;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di assumere formale impegno di spesa, per la somma di €. **90.000,00**, corrispondente all'importo presunto della fornitura di energia elettrica per gli immobili Comunali, comprensivo di IVA ai sensi di Legge, in conto al Bilancio di previsione per l'Anno 2026, in corso, e del Bilancio pluriennale per l'anno 2027, secondo la seguente ripartizione:

- ✓ per €. **45.000,00** in conto al Cap. 716/100 alla voce “*SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA*” – C.M.: 10.05.1 – P.F. Liv.5: U.1.03.02.05.004 – gestione di competenza – del Bilancio di previsione per l'Anno 2026, in corso;
- ✓ per €. **45.000,00** in conto al Cap. 716/100 alla voce “*SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA*” – C.M.: 10.05.1 – P.F. Liv.5: U.1.03.02.05.004 – gestione di competenza – del Bilancio pluriennale per l'Anno 2027;

CONSIDERATO che conseguentemente al presente affidamento l'operatore economico si impegna:

- ✓ a prendere atto di quanto indicato dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e della trasparenza degli Appalti Pubblici, stipulato tra i Comuni della Provincia di Imperia e la Prefettura in data 24/10/2011, di cui al link <https://www.prefettura.it/imperia/contenuti/Protocolli-12025.htm>;

- ✓ ad osservare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 04.12.2019, con l'impegno, da parte di quest'ultimo di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il codice identificativo gara (**CIG**), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), necessario per ottemperare alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge. 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n.187, è il seguente: **BC7BF50385**;

PRESO ATTO che in base all'importo delle forniture oggetto del presente affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di **€ 35,00** quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione alle soglie di contribuzione stabilite con Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assumere formale impegno di spesa, per la somma di **€ 35,00**, quale contributo di gara nei confronti dell'A.N.AC., con imputazione contabile in conto al Cap. 716/100 alla voce "**SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA**" – C.M.: 10.05.1 – P.F. Liv.5: U.1.03.02.05.004 – gestione di competenza – del Bilancio di previsione per l'Anno 2026, in corso;

DATO ATTO che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori Pubblici, Servizi e Forniture, ex art.1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in quanto l'importo dei lavori posto a base di gara è inferiore ad €. 40.000, soglia di contribuzione confermata con Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO, altresì, che con la sottoscrizione del presente atto il sotto indicato funzionario firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTA la competenza per l'assunzione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" - (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni.

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **KIENERGIA S.r.l.** con sede legale in Via M. Rinaldi 2c-2d – 02100 – Rieti (RI) - P.IVA / C.F. 01183820578, la *“Fornitura di energia elettrica per gli immobili Comunali – Periodo: 01.07.2026 – 30.06.2027”*, verso il corrispettivo presunto stimato di complessivi €. 73.770,49, oltre IVA 22%, così per complessivi **€. 90.000,00**, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando la possibilità di recesso anticipato;
3. **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
- fine da perseguire:** approvvigionamento di energia elettrica per gli immobili Comunali;
 - oggetto del contratto:** *“Fornitura di energia elettrica per gli immobili Comunali – Periodo: 01.07.2026 – 30.06.2027”*;
 - forma del contratto:** schema di contratto-tipo per la fornitura di Energia elettrica della Società **KIENERGIA S.r.l.** di Rieti (RI);
 - clausole essenziali:** quelle stabilite nel contratto tipo contenente i patti contrattuali per l'affidamento della fornitura e nelle norme sui contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture;
4. **DI PRENDERE e DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad **€. 73.770,49**, oltre IVA, nella misura di legge;
5. **DI APPROVARE** la proposta economica EE INDEX PA della predetta Società, unitamente all'offerta di carattere tecnico-economico ed alle condizioni generali di fornitura (recanti l'indicazione di quanto richiesto dall'art.192 – comma 1, lett. a) e b) – del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000) e che, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. **DI DARE ATTO** che la presente non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione e che la sottoscrizione del relativo contratto, secondo le modalità richieste, comporterà un'economia sulle spese che l'Ente attualmente sostiene per la fornitura di gas naturale;
7. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo/Art.	716/100	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Miss./Progr./Tit.	10.05.1	Pdc Finanz.	U.1.03.02.05.004	Tipologia spesa	SPESE RICORRENTE
		CIG	BC7BF50385	CUP	
Creditore	Società KIENERGIA S.r.l. - Sede legale: Via M. Rinaldi 2c-2d – 02100 – Rieti (RI) - P.IVA / C.F. 01183820578				
Causale	Fornitura di energia elettrica per gli immobili Comunali – Periodo: 01.07.2026 – 31.12.2026				
Modalità finaz.	Fondi propri di Bilancio Comunale				
Impegno pren.	2026.494.0	Importo €	45.000,00	Frazionabile in 12	SI

Eserc. Finanz.	2027				
Capitolo/Art.	716/100	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Miss./Progr./Tit.	10.05.1	Pdc Finanz.	U.1.03.02.05.004	Tipologia spesa	SPESE RICORRENTE
		CIG	BC7BF50385	CUP	
Creditore	Società KIENERGIA S.r.l. - Sede legale: Via M. Rinaldi 2c-2d – 02100 – Rieti (RI) - P.IVA / C.F. 01183820578				
Causale	Fornitura di energia elettrica per gli immobili Comunali – Periodo: 01.01.2027 – 30.06.2027				
Modalità finaz.	Fondi propri di Bilancio Comunale				
Impegno pren.	2027.494.0	Importo €	45.000,00	Frazionabile in 12	SI

8. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2023 la somma di € **35,00** relativa al contributo di gara all'ANAC come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo/Art.	716/100	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Miss./Progr./Tit.	10.05.1	Pdc Finanz.	U.1.03.02.05.004	Tipologia spesa	SPESA RICORRENTE
		CIG		CUP	
Creditore	A.N.AC. - Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - C.F. 97584460584				
Causale	Tassa di gara per affidamento relativo alla fornitura di energia elettrica per gli immobili Comunali – Periodo: 01.07.2026 – 30.06.2027				
Modalità finaz.	Fondi propri di Bilancio Comunale				
Impegno pren.	2026.495.0	Importo €	35,00	Frazionabile in 12	SI

9. **DI RILEVARE** che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge. 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n.187, il codice identificativo di gara (CIG) derivato, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per la fornitura di che trattasi, risulta essere il seguente: **CIG: BC7BF50385**;
10. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. **DI PRENDERE E DARE ATTO** noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. **Gianni UGHETTO**, in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Vallecrosia;
13. **DI DISPORRE**, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla Legge n. 69/2009, sull'Albo on – line del Comune di Vallecrosia, a norma dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52, in data 11.05.2022 e successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 08.11.2023;
14. **DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di amministrazione trasparente e ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190, del 06.11.2012, in materia di anticorruzione;
15. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL FUNZIONARIO T.E.Q.
RESPONSABILE DELL'AREA
UGHETTO GIANNI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Allegati depositati in atti dell'Ufficio: Accordo di rinnovo Società KIENERGIA S.r.l. di Rieti (RI).